

A T T /

# Giunta Regionale del Lazio

LO...  
...PIANO REGOLATORE...  
6 NOV 1980  
10268

## ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1989

Addì quattro luglio millenovecentottantanove, alle ore 13,40, nella sede della Regione Lazio in Roma, via C. Colombo, 212, si è riunita la Giunta Regionale, così composta:

LANDI BRUNO . . . . .	<i>Presidente</i>	MANCINI LAMBERTO . . . . .	<i>Assessore</i>
GALLENZI GIULIO CESARE . . . . .	<i>V. Presidente</i>	PALIOTTA GIUSEPPE . . . . .	»
ARBARELLO PAOLO . . . . .	<i>Assessore</i>	PULCI PAOLO . . . . .	»
BENEDETTO RANIERO . . . . .	»	SPLENDORI FRANCO . . . . .	»
BERNARDI ENZO . . . . .	»	TROJA GIACOMO . . . . .	»
CUTOLO TEODORO . . . . .	»	TUFFI PAOLO . . . . .	»
		ZIANTONI VIOLENZIO . . . . .	»

Assiste il Segretario Dott. Saverio Guccione.

(*Omissis*)

Assenti: Vice Presidente Gallenzi; Assessori Benedetto e Paliotta.

### DELIBERAZIONE N. 5540

**Legge n. 167/62 - Comune di Roma. Integrazione della deliberazione di giunta regionale 29 aprile 1988, n. 3780, relativa alla approvazione dell'insediamento 15 V - La Pisana, in variante al piano regolatore generale.**

### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica e Tutela ambientale;

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTO l'art. 7 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

VISTA la deliberazione n. 3780, in ata 29 aprile 1988, con la quale questa Giunta ha approvato la previsione insediativa di edilizia economica e popolare, denominata piano di zona 15 V «La Pisana», adottata dal comune di roma con deliberazione consiliare 10 dicembre 1981, n. 1554, e costituente variante al piano regolatore generale del territorio dello stesso comune;

RITENUTO che il comune di Roma aveva, in precedenza ritenuto possibile avvalersi, per l'approvazione di detto piano di zona n. 15 V, della delega prevista dall'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74, e, per conseguenza, aveva inviato all'Assessorato all'urbanistica di questa regione il relativo progetto per l'accertamento della conformità al piano regolatore generale richiesta dal sesto comma del citato art. 7;

CHE il predetto assessorato, con la nota n. 1151, del 24 febbraio 1982, aveva comunicato di non aver osservazioni da formulare in merito all'applicabilità delle norme di delega per l'approvazione del piano di cui trattasi;

CHE, in quell'occasione, lo stesso assessorato all'Urbanistica, aveva, comunque, fatto presente al comune di Roma che, all'edificio di un istituto religioso ricadente nel comparto R2 del piano, ma da mantenere alla proprietà in quanto regolarmente realizzato andava attribuita la destinazione residenziale (a carattere collettivo) anziché quella non residenziale prevista nel piano medesimo;

CHE, in sede di deliberazione consiliare (n. 4113 del 28 settembre 1982) di controdeduzioni alle osservazioni e di «autoapprovazione» del piano di zona 15 V, il comune di Roma, aveva preso atto della citata precisazione regionale senza, tuttavia, modificare la normativa di attuazione che prescriveva, così come adottata, la detrazione del volume dell'edificio religioso dalla cubatura non residenziale prevista nello strumento urbanistico;

CHE, successivamente, il T.A.R. del Lazio, con decisione n. 1094/87, in data 21 gennaio 1987, aveva disposto l'annullamento della delibera di «autoapprovazione» del piano avendo ritenuto il piano stesso difforme dalle previsioni di piano regolatore generale e, quindi, soggetto ad approvazione regionale;

CHE il piano in questione, nella versione adottata con la delibera n. 1554/81, venne pertanto inviato dal comune di Roma all'Assessorato all'Urbanistica regionale, per l'approvazione da parte di questa Giunta;

CHE tale approvazione intervenne con la delibera di questa giunta n. 3780/88, indicata nelle premesse;

CHE in quell'occasione, tenutosi conto delle descritte vicende relative all'Istituto regionale ricadente nel comparto R2, determinò che, essendosi il comune limitato a prendere atto della precisazione regionale contenuta nella nota n. 1151/82 senza provvedere ad alcuna rettifica della relativa norma di attuazione, doveva conseguenzialmente ritenersi valida la originaria proposta comunale che prevedeva di detrarre il volume dell'edificio religioso da quello non residenziale, tanto più che la convivenza in enti religiosi poteva essere ricompresa tra le destinazioni proprie delle zone per servizi pubblici e privati di piano regolatore generale;

VISTA la nota dell'Ufficio speciale del piano regolatore generale n. 981 del 27 gennaio 1989, con la quale il comune di Roma ha rappresentato, con riferimento ai contenuti della citata deliberazione regionale riguardanti l'edificio religioso di cui trattasi, di aver già considerato - nella fase attuativa del piano susseguente, alla sua autoapprovazione - quale volume da detrarre dalla cubatura residenziale attribuita al comparto R2, quello relativo all'edificio medesimo conformemente alle indicazioni di cui alla nota regionale n. 1151/82 sopra citata, pur non avendo, a suo tempo, provveduto a rettificare nel senso corrispondente alla propria determinazione la normativa di attuazione del piano stesso laddove questa (art. 2 - punto A) prevedeva la sottrazione della cubatura dell'edificio religioso «da quella non residenziale realizzabile nel comparto C.»;

CONSIDERATO che, in sede di approvazione dell'insediamento di edilizia economica e popolare n. 15 V - La Pisana - adottato con la delibera del consiglio comunale n. 1554 del 10 dicembre 1981, questa regione prese in considerazione anche le controdeduzioni formulate in merito alle opposizioni al piano stesso nonché la presa d'atto di quanto significato dalla regione Lazio in ordine alla destinazione dell'edificio religioso ricadente nel comparto R2, contenute nella delibera del consiglio comunale n. 4113 del 28 settembre 1982, annullata dal T.A.R. del Lazio solo per la parte riguardante l'autoapprovazione del piano stesso;

CHE in quell'occasione, pertanto, venne valutata anche la citata «presa d'atto» comunale posta in relazione alla disposizione normativa del piano 15 V che attribuiva il carattere non residenziale al volume dell'edificio religioso;

CHE la considerazione che al riguardo fu svolta non si tradusse in una formale proposta di prescrizione attuativa ma assunse, nella forma e nel contenuto, valore esplicativo di una valutazione su «presunte» determinazioni comunali ritenute ammissibili;

CHE la riconosciuta ammissibilità del carattere non residenziale del volume in questione, dettata dalla corrispondenza tra previsione urbanistica e disposizioni normativa ha, comunque, voluto anche significare indifferenza tra la soluzione risultante, dagli atti e quella in precedenza sufrerita da questa regione essendo entrambe compatibili sia con l'assetto urbanistico dell'insediamento progettato e sia con le norme generali disciplinanti la destinazione d'uso contemplate dal piano regolatore generale;

CHE, comunque, sulla base degli atti all'epoca esaminati, ed in mancanza di specifiche precisazioni da parte del comune, la soluzione da adottare non poteva che essere quella di cui al provvedimento regionale di approvazione;

CHE, da tutto quanto sopra rappresentato appare evidente che le precisazioni comunali ora fornite con la nota dell'ufficio speciale del piano regolatore generale n. 981 del 27 gennaio 1989 e la conseguente richiesta di attribuire al volume dell'edificio religioso in questione il carattere residenziale in luogo di quello non residenziale possono essere prese in considerazione potendosi ritenere ammissibile anche la nuova soluzione che il comune, peraltro, ha fatto presente di aver concretamente già attivato con gli atti di assegnazione delle volumetrie previste dal piano;

CHE ciò comporta, ovviamente, la necessità di una modifica del testo della citata normativa del piano 15 V approvato che alla terza ultima riga dell'art. 2 - paragrafo A - dopo le parole «in cui ricadano .....» va così formulato:

..... «mentre per l'Istituto religioso la relativa cubatura andrà sottratta da quella residenziale realizzabile nel comparto R2 secondo le previsioni del piano»;

VISTO il parere 23 marzo 1989, n. 121, espresso, a norma dell'art. 4 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, dal settore servizi tecnici per la pianificazione comunale - ufficio 1° - dell'assessorato all'urbanistica ed assetto del territorio;

all'unanimità

## DELIBERA

di integrare la propria deliberazione n. 3780, del 29 aprile 1988 - relativa all'approvazione dell'insediamento di edilizia economica e popolare di Roma n. 15 V «La Pisana» - con la determinazione di apportare al testo della normativa del medesimo piano n. 15 V la modifica indicata nelle premesse.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della regione.

(*Omissis*)

IL SEGRETARIO  
F.to: Dott. Saverio Guccione

IL PRESIDENTE  
F.to: Bruno Landi

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Commissione di controllo sugli atti dell'Amministrazione Regionale ha consentito  
l'ulteriore corso nella seduta del **15 SET. 1989** con verbale n. \_\_\_\_\_

Roma, li 27 SET 1989

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

